

REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 è stato pubblicato il decreto 23 giugno 2012, n. 138 recante il Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata *semplificata* e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci, in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"

Il Regolamento, adottato dal Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, e che entrerà in vigore il 29 agosto, si compone di due articoli e di un allegato.

L'art. 1 ribadisce che l'atto costitutivo, recante anche le norme statutarie della società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al decreto.

Dunque, si prevede un unico atto rispettoso della legge notarile e contenente le regole organizzative della società, tra le quali, oltre alle generalità dei componenti, devono essere inseriti:

1. la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
2. le attività che costituiscono l'oggetto sociale;
3. l'ammontare del capitale sociale - che si ricorda deve esser pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), e che va sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione - e le quote di partecipazione sottoscritte da ciascun socio. Si ricorda che il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4. la previsione, peraltro già contenuta nella norma codicistica, del divieto di cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni ribadendosi la nullità dell'eventuale atto di trasferimento;
5. la nomina degli amministratori - che contestualmente sono tenuti a dichiarare la insussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza - cui spetta la rappresentanza generale della società, ricordandosi che gli amministratori possono esser solo soci nominati con decisione sociale;
6. la previsione per cui l'assemblea dei soci, ove richiesta, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

Il comma 2 dispone che "si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti".

La norma non può che essere intesa nel senso che le disposizioni che integrano la disciplina degli aspetti organizzativi della società in aggiunta a quelle contenute nello statuto standard, sono le norme codicistiche che regolano le fattispecie generali. Il modello standard non dà, infatti, scelte opzionali se non in ipotesi espressamente previste (es. nella scelta tra amministratore unico e cda).

Per tutto ciò che non è disciplinabile nell'atto costitutivo quindi, stante la rigidità del modello standard, trova applicazione - in quanto compatibile - la corrispondente disciplina codicistica della srl.

Ne consegue, quindi, che il contenuto dell'atto costitutivo non può che esser quello predefinito nel modello tipizzato, con conseguente inefficacia di qualsiasi pattuizione ulteriore. Diversamente, riducendo il modulo standard ministeriale ad un semplice zoccolo duro "minimale", si svuoterebbe del tutto di significato e di effetti concreti la scelta del legislatore di inquadrare in uno schema ben preciso e delimitato la s.r.l. "semplificata", nella quale alla eccezionale compressione dell'autonomia privata corrisponde l'abbattimento solo di alcuni dei costi di *start up* (è sempre dovuta, ad esempio, l'imposta di registro...).

L'art. 2 è invece dedicato alla individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci, prevedendosi che il notaio, nel ricevere l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata, accerta, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge notarile, che l'età delle persone fisiche che intendono costituire una società a responsabilità limitata semplificata è quella prevista dall'articolo 2463-bis del codice civile (accertamento, in verità, in *re ipsa*, grazie proprio alla prescrizione dell'art. 49 L.N.).

Francesco Giambattista Nardone, Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali

Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività». (12G0160) (GU n. 189 del 14-8-2012)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, recante «Approvazione del testo del codice civile» ed in particolare l'articolo 2463-bis, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;

Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 2012 Prot. N. 5117;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata

1. L'atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al presente decreto.

2. Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti.

Art. 2

Individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci della società a responsabilità limitata semplificata

1. Il notaio, nel ricevere l'atto di cui all'articolo 1, accerta, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che l'età delle persone fisiche che intendono costituire una società a responsabilità limitata semplificata è quella prevista dall'articolo 2463-bis del codice civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2012

Il Ministro della giustizia
Severino

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera